

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”**

Piano regionale di controllo sui prodotti fitosanitari – Anno 2025

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i;
- VISTE le leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del 20 agosto 1994 n. 33;
- VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. del 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
- VISTO il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i;
- VISTO il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- VISTO il Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- VISTO il Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- VISTO l'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni, inerente agli obblighi della Pubblica Amministrazione in materia di pubblicazione dei provvedimenti;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,

90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25, Parte I del 01/06/2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.P. Reg. n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 430 dell'11 dicembre 2024, al Dott. Giacomo Scalzo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute;

VISTA la convenzione prot. DASOE/n. 28714 e prot. IZS/n. 9196/23 del 08/08/2023, stipulata tra il Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri" con la quale sono state stabilite, per il triennio 2023-2025, le modalità di collaborazione per l'espletamento di analisi specialistiche sui campioni di formulati commerciali di fitofarmaci e coadiuvanti prelevati nell'ambito dell'esecuzione del presente Piano;

VISTO il Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) 2023-2027, approvato con D.A. n. 276 del 11/03/2024;

VISTA la nota prot. 0027757-30/06/2025–DGISAN–MDS–P, con la quale il Ministero della Salute ha diramato alle Regioni e alle P.A., il Programma per i controlli sui prodotti fitosanitari - Indirizzi operativi per l'anno 2025;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre la programmazione per il Piano regionale di controllo sui prodotti fitosanitari per l'anno 2025 che tenga conto degli indirizzi operativi nazionali;

RITENUTO necessario procedere nel merito:

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, è approvato il "Piano regionale di controllo sui prodotti fitosanitari per l'anno 2025" costituito dall'allegato 1 (Indirizzi generali per le attività di controllo sui prodotti fitosanitari), al cui contenuto si farà puntuale riferimento per quanto non espressamente previsto o citato nel presente atto, e dagli allegati 2, 3, 4, e dalle tabelle 1 e 2, che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, nel rispetto delle indicazioni emanate dal Ministero della Salute, assicureranno una puntuale esecuzione dell'attività di controllo.

L'esecuzione dei controlli e l'attività di campionamento è effettuata dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle A.S.P. della Sicilia.

Per i criteri relativi alla verifica dei requisiti dei prodotti fitosanitari in commercio si dovrà fare riferimento all'allegato 2.

Tali attività saranno svolte presso:

- Rivendite o depositi di fitosanitari, grossisti e/o distributori, titolari di permessi all'importazione parallela, officine di produzione.

Saranno eseguiti, altresì, controlli sui titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

I controlli ufficiali presso gli operatori saranno effettuati a mezzo ispezione e a mezzo controllo materiale con campionamento finalizzato al controllo analitico dei prodotti fitosanitari per la verifica della conformità del contenuto di sostanze attive, coformulati e impurezza di cui alla vigente normativa.

Il numero di ispezioni dovrà essere almeno pari al 25% del numero di operatori presenti sul territorio di competenza, in modo che tutti i locali siano verificati ogni 4 anni.

I controlli presso le rivendite, eseguiti secondo le indicazioni contenute nella tabella 1 dell'allegato 2 al "Programma controlli sui prodotti fitosanitari 2025", saranno preferibilmente orientati su quelle che commercializzano prodotti definiti per uso professionale, più pericolosi secondo la classificazione del Reg. CE 1272/2008, su quelle che vendono grossi volumi di fitosanitari, su quelle non controllate o riscontrate irregolari nell'anno precedente, che hanno più addetti alla vendita e che sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

I controlli presso i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari potranno essere eseguiti indirettamente presso i rivenditori, stocicatori, grossisti oppure, direttamente, ove presenti nel territorio di competenza, presso le loro sedi amministrative o legali, secondo le indicazioni contenute nella tabella 2 dell'allegato 2 al "Programma controlli sui prodotti fitosanitari 2025".

I controlli sulle officine di produzione, ove presenti nel territorio di competenza, saranno effettuati verificando i requisiti indicati nella tabella 4 dell'allegato 2 al "Programma controlli sui prodotti fitosanitari 2025".

La conformità dell'etichetta applicata sulla confezione del prodotto fitosanitario sarà verificata confrontando l'etichetta autorizzata dal Ministero della Salute e presente nella banca dati dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia, consultabile al seguente indirizzo web:

https://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet.

I controlli sugli utilizzatori dovranno essere effettuati presso i siti di utilizzazione, secondo quanto specificato alla lettera e) dell'allegato 1, ed in particolare secondo le indicazioni riportate nell'allegato 3 del "Programma controlli sui prodotti fitosanitari 2025".

La verifica interesserà il corretto impiego dei prodotti fitosanitari anche attraverso i controlli documentali e di identità e i controlli materiali. Particolare attenzione dovrà essere posta anche alla conformità dei magazzini di stoccaggio dei fitofarmaci alla normativa vigente (D.M. 22 gennaio 2014) e alle modalità di esecuzione dei trattamenti. Inoltre, nell'ambito delle attività di controllo dovrà essere verificato il possesso dell'autorizzazione all'acquisto (D.Lgs n.150/2012 e D.D.G. n. 6402/2014).

I controlli dovranno coprire almeno lo 0,1% delle aziende agricole che insistono sul territorio di competenza, secondo un criterio di priorità basato sulla categorizzazione del rischio per il consumatore.

Saranno, pertanto, oggetto di ispezione: le aziende agricole maggiormente produttrici di alimenti, le aziende agricole con maggior numero di dipendenti, le aziende agricole che utilizzano con più frequenza i fitosanitari (che hanno acquistato grossi quantitativi di fitosanitari o con depositi ad essi dedicati, aziende che non aderiscono a disciplinari, aziende che praticano agricoltura biologica), le aziende risultate non conformi in annate precedenti, le aziende i cui alimenti sono stati in precedenza oggetto di allerta, aziende situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

In sede di ispezione dovrà essere verificato:

- che le aziende effettuino, a campione, il controllo dei residui di fitofarmaci che hanno utilizzato (allegato I parte A punto 9 del Reg. (CE) n. 852/2004), secondo la valutazione del rischio e con frequenza indicata nel piano di autocontrollo aziendale o, se indicato, secondo le norme di buona prassi agricola adottate;
- la validità dei registri dei trattamenti con relativi supporti documentali.

Articolo 3

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" (I.Z.S. Sicilia), in ragione della convenzione prot. DASOE/n. 28714 e prot. IZS/n. 9196/23 del 08/08/2023, stipulata per il triennio 2023-2025, con il Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, assicurerà le analisi di laboratorio.

Il controllo analitico dei prodotti fitosanitari campionati durante l'attività di controllo, volto ad accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato, dovrà essere effettuato tenendo in considerazione le indicazioni riportate nell'allegato 4 del "Programma controlli sui prodotti fitosanitari 2025".

Articolo 5

I risultati del controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari dovranno essere trasmessi dalle AA.SS.PP. compilando i format predisposti dal Ministero della Salute (nota DGISAN n.12160 del 27/03/2018), all'Assessorato regionale della Salute - Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del Dipartimento A.S.O.E, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le A.S.P. conferiranno i campioni di prodotti fitosanitari prelevati nello svolgimento del controllo ufficiale al laboratorio incaricato (I.Z.S. Sicilia) entro la prima decade del mese di dicembre dell'anno di riferimento.

L'I.Z.S. Sicilia trasmetterà entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Assessorato regionale della Salute - Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del Dipartimento A.S.O.E, i risultati analitici dei campioni di prodotti fitosanitari, utilizzando il file excel - allegato 2 - alla nota DGISAN n.12160 del 27 marzo 2018.

Articolo 6

L'Assessorato regionale della Salute - Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del Dipartimento A.S.O.E., al fine di rendere disponibili i dati e le informazioni sui controlli, procederà all'inoltro degli stessi, previa verifica ed elaborazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo al controllo, al Ministero della Salute, al fine di consentire alla Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione l'elaborazione, la verifica e la trasmissione dei risultati alla Commissione europea entro il 31 agosto dell'anno successivo al controllo.

Articolo 7

Il referente regionale per l'attuazione del presente piano è:

Dirigente del Servizio 7 – Sicurezza Alimentare - Dott.ssa Daniela Zora
(daniela.zora@regione.sicilia.it – 0917079285)

Articolo 8

Il presente Piano costituisce parte integrante del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) 2023-2027, approvato con D.A. n. 276 dell'11/03/2024.

Articolo 9

Il presente provvedimento, al fine di limitare la diffusione e la pubblicazione delle informazioni, tenuto conto degli articoli 11 e 111 del Regolamento (UE) 2017/7625, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68, c.5, della Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss. mm. ii., sul sito web istituzionale del Dipartimento A.S.O.E., ad esclusione degli allegati tecnici.

Palermo, 10/07/2025

Il Dirigente Generale
* Dr. Giacomo Scalzo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO 1
INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI PRODOTTI
FITOSANITARI

1) ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Controlli dei fitosanitari in commercio

Su tutto il territorio nazionale insistono circa 5800 rivendite e o grossisti, 50 officine, 5 impianti d'imballaggio, 2 impianti produzione e imballaggio, 215 titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari e/o titolari di permessi all'importazione parallela, 47 punti di entrata. Sono presenti inoltre, secondo il censimento agricoltura 2020, 4.200.591 aziende agricole.

Al fine di una pianificazione efficace del controllo dei fitosanitari dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

- I controlli saranno effettuati presso le rivendite o depositi di fitosanitari, i grossisti e o distributori, presso i titolari di permessi all'importazione parallela, presso le officine di produzione, inoltre, saranno eseguiti i controlli dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
- I controlli saranno eseguiti anche all'importazione attraverso i punti di controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che avrà cura di inserire nel sistema informativo . <<Sistema centralizzato di monitoraggio di prodotti importati>> tutte le informazioni riportate nel Decreto Ministeriale (DM) sulle importazioni di prodotti fitosanitari del 30 novembre 2021 secondo le modalità concordate nella riunione con le Regioni/PP.AA. del 3 febbraio 2025 e nella riunione del Coordinamento Interregionale della Prevenzione del 24 febbraio 2025.

Il Ministero della salute, una volta ricevute le notifiche d'importazione per l'anno corrente, dopo aver valutato la documentazione pervenuta, notificherà alle Regioni/PP.AA. coinvolte, attraverso il sistema informativo sopra citato - una volta messo a regime - le importazioni ricevute in modo che siano organizzati i controlli a destino come riportato all'articolo 3 nel DM del 30 novembre 2021.

I controlli avverranno in modo coordinato ove più servizi delle Aziende Sanitarie Locali sono individuati per dette attività di controllo.

Si dovrà inoltre tenere conto dei controlli eseguiti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari e da altre Autorità.

I casi di non conformità rilevati sul territorio nazionale, che hanno impatto con prodotti presenti nel mercato europeo saranno segnalati da qualsiasi Autorità al Ministero della salute anche attivando,

ove necessario e dopo consultazione del Ministero della salute, Uffici 7 e 8 DGISA il sistema di allerta rapido nei tempi più brevi possibili.

Tutte le Autorità comunicano tra di loro i casi di non conformità.

Durante i controlli sarà inoltre necessario verificare quanto riportato nell'Allegato 2, che riporta i requisiti di verifica per i prodotti fitosanitari in commercio previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea, suddivisi per tipologia di operatore soggetto al controllo stesso mentre per i controlli a destino verrà utilizzato il sistema informativo dedicato sopra richiamato non appena messo a regime.

a) Controlli nelle rivendite, grossisti, distributori e allo stoccaggio

I requisiti da verificare presso le rivendite, i locali di stoccaggio, i grossisti e o i distributori sono riportati nella **Tabella 1** dell'allegato 2.

Il numero di ispezioni presso le rivendite e presso i locali di stoccaggio e presso i grossisti e/o distributori che, secondo i dati forniti da Codeste Regioni/PP.AA. , risultano essere in totale circa 5800, dovranno essere non inferiori al 25% in modo che tutti i locali siano verificati ogni 4 anni.

Gli operatori saranno scelti sulla base della valutazione del rischio usando le linee guida generali per la frequenza dei controlli, ove possibile, e usando la categorizzazione che terrà conto delle indicazioni riportate di seguito

Per quanto concerne le importazioni, in **Allegato 9** è riportato l'elenco di alcuni distributori, basi logistiche che hanno ricevuto la merce importata negli anni 2022-23-24 ed inizio 25. I controlli da eseguire sono riportati nella tabella 1 dell'allegato 2 e rientrano nel 25% dei controlli sopra indicati. In totale tali aziende distributrici o basi logistiche sono 13 e sono presenti nelle Regioni/PP.AA. Emilia Romagna, Lombardia, PA Trento, Puglia, Veneto.

Le Regioni assegneranno il 25 % dei controlli tenendo conto del numero di operatori, numero di abilitati alla vendita, delle non conformità dell'anno precedente e altri criteri qualora conosciuti o noti che riguarderanno le caratteristiche degli operatori e dei prodotti.

Le AASSLL, nell'attesa delle linee guida generali sui controlli ufficiali ai sensi del regolamento 625/2017, sceglieranno le rivendite preferibilmente tra quelle che vendono: prodotti per uso professionale, prodotti più pericolosi secondo la classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008, grossi volumi di fitosanitari, che sono risultate non controllate o riscontrate irregolari nell'anno precedente, che hanno più addetti alla vendita e/o che sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

Nel periodo transitorio saranno raccolte queste informazioni con il modello contenuto nell'allegato 8 c al quale saranno aggiunte le informazioni sopra richiamate.

L'elenco delle rivendite deve essere inoltrato a questo Ministero insieme alle attività di controllo.

I piani regionali prendono spunto dai criteri sopra riportati e li quantificano nei loro piani.

b) Controlli presso i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che sono in totale 215 dovranno essere verificati come di seguito riportato.

Il controllo potrà avvenire indirettamente presso i rivenditori, stocicatori, grossisti, oppure direttamente presso le sedi amministrative o legali.

Presso i rivenditori, grossisti o stocicatori dovranno essere verificate almeno 2 etichette di diverso titolare di autorizzazione, preferendo i titolari riportati in **Allegato 5**. L'elenco dei titolari di autorizzazione è stato redatto considerando più del 50 % dei titolari di autorizzazione che hanno prodotti le cui sostanze attive sono candidate alla sostituzione, secondo le definizioni del regolamento 1107/2009, e che hanno un elevato numero di prodotti autorizzati. Sono stati esclusi i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari per una sola sostanza candidata alla sostituzione, inoltre non si è tenuto conto dei titolari di autorizzazione i cui prodotti sono a base di più sostanze attive. Si riporta per completezza d'informazione l'elenco completo dei titolari di autorizzazione riportato in **Allegato 6**

Al fine di coprire più titolari di autorizzazioni il controllo riguarderà la verifica delle etichette che risultano non ancora controllate dal Servizio incaricato e comprenderà il confronto dell'etichetta con quella presente in banca dati del Ministero della salute.

Presso le sedi legali od amministrative, qualora possibile, sia per la presenza dei titolari, sia con le risorse economiche e temporali a disposizione, dovranno essere verificati i requisiti riportati nella **Tabella 2** dell'allegato 2.

c) Controlli presso gli importatori paralleli

Nell'arco dell'anno dovranno essere verificati tutti gli importatori paralleli, in totale 7 di cui 2 soli con sede legale o amministrativa in Italia, che sono riportati sia nell'open data che nella banca dati del Ministero della salute. Attualmente gli importatori paralleli risultano essere presenti nella sola nella regione Veneto

Gli importatori paralleli con sede legale o amministrativa in Italia dovranno essere verificati attraverso ispezione presso la loro sede legale o amministrativa e se titolari di deposito di prodotti fitosanitari anche attraverso il controllo della struttura e dei prodotti fitosanitari ivi stoccati.

Gli importatori paralleli che non hanno sede amministrativa o legale in Italia saranno verificati attraverso controlli documentali delle etichette presso le rivendite.

I requisiti da verificare sono riportati nella **Tabella 3** dell'allegato 2.

d) Controlli delle officine di produzione

Ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del DPR 290/2001 *“la vigilanza per l'applicazione di tale decreto è esercitata dal Ministero e dagli organi sanitari individuati dalle Regioni”*.

L'autorizzazione di nuove officine di produzione e/o di confezionamento è rilasciata dal Ministero della Salute, secondo le disposizioni di cui al DPR 290/2001 e s.m.i., a seguito di ispezione congiunta che coinvolge anche la ASL.

L'elenco aggiornato delle officine di produzione è pubblicato sul sito del Ministero della Salute al seguente indirizzo web:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1111&area=fitosanitari&menu=autorizzazioni

Le ispezioni delle officine e o impianti d'imballaggio successive alla prima autorizzazione sono programmate dalle Regioni/Province Autonome ed i controlli saranno poi eseguiti dalle AASSLL.

Attualmente le Regioni/Province autonome sul cui territorio insistono le officine di produzione e o impianti d'imballaggio nel numero riportato accanto al nome di ciascuna Regione/P.A sono : Abruzzo (1) - Campania (3), Emilia Romagna (13), Friuli Venezia Giulia (1), Lazio (2), Liguria (2), Lombardia (12), Piemonte (4), Sardegna (1), Sicilia (6), Toscana (4), Trento (1), Veneto (7).

In tali Regioni/Province Autonome verrà ispezionata almeno un'officina e/o impianto di confezionamento.

Nelle Regioni/Province autonome dove insiste più di una officina si seguiranno i criteri di seguito riportati per la scelta delle officine:

- volumi di produzione, vendita e stoccaggio;
- pericolosità delle sostanze utilizzate nelle produzioni e varietà delle formulazioni;
- produzione di PF contenenti sostanze candidate alla sostituzione,
- produzione di PF per l'esportazione (europeo o paese terzo), in particolare di PF non autorizzati in Italia.
- tempo trascorso dall'ultima ispezione

I requisiti da verificare sono riportati nella **Tabella 4** dell'allegato 2:

e) Controlli prodotti fitosanitari all'utilizzazione

I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sull'utilizzo avverranno presso:

- aziende agricole produttrici di alimenti e che utilizzano mezzi di difesa fitosanitaria;
- aziende agricole che utilizzano i conto terzi che utilizzano i fitosanitari ;

- altri luoghi di applicazione dei fitosanitari e o altri operatori che usano prodotti fitosanitari (quali aree urbane, aziende florovivaistiche, aree forestali, campi da golf, ferrovie ove possibile o in modo concordato con altre autorità)

Le Regioni/PP.AA dovranno effettuare lo **0,1 %** dei controlli delle aziende agricole che insistono sul territorio e presenti secondo la rendicontazione ISTAT dell'ultimo censimento agricoltura.

Le Regioni e PP.AA di Trento e Bolzano assegneranno lo 0,1 % dei controlli tenendo conto del numero di operatori, numero abilitati all'uso e acquisto, non conformità dell'anno precedente altri criteri qualora conosciuti che riguarderanno le caratteristiche degli operatori e dei prodotti.

Le Regioni/PP:AA con le AASSLL raccoglieranno i risultati dei controlli delle Agenzie per le erogazioni in agricoltura sulle aziende agricole e relativamente all'uso dei prodotti fitosanitari e potranno includere nello 0,1 % tali controlli se eseguono follow up su queste aziende o se eseguono controlli congiunti con tali Autorità.

Le Agenzie per le erogazioni in agricoltura sulle aziende agricole sono invitate a collaborare con le AASSLL e a rendere disponibili i risultati dei controlli sui prodotti fitosanitari e potranno rendicontare le attività con i modelli contenuti nella presente nota, tenendo in considerazione che secondo le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento 625/2017:

Se uno Stato membro conferisce la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore a più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale, o quando le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate in virtù di tale designazione a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali ad altre autorità pubbliche, lo Stato membro:

garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio

I criteri di priorità saranno basati sulla categorizzazione del rischio per il consumatore. I criteri per la scelta delle aziende in cui effettuare i controlli saranno:

- aziende con maggiore produzione di alimenti;
- aziende con maggior numero di dipendenti;
- aziende che utilizzano con più frequenza i prodotti fitosanitari (aziende che risultano aver acquistato grandi quantitativi di fitosanitari, aziende che hanno depositi di fitosanitari, aziende che non aderiscono ai disciplinari, aziende biologiche, altre aziende.);
- aziende non conformi nei precedenti anni;
- aziende produttrici i cui alimenti nei precedenti anni sono stati oggetto di allerte di origine italiane
- aziende che sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

Durante i controlli sarà necessario verificare quanto riportato nell'**Allegato 3**.

I piani regionali prendono spunto dai criteri sopra riportati e li quantificano nei loro piani.

Si fa presente che a partire dal 2026 entrerà in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 che prevede che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari tengono i registri in un formato elettronico che sia leggibile meccanicamente. I registri dovranno contenere le informazioni contenute nell'allegato I a tale regolamento.

f) Controlli presso gli operatori di cui all'articolo 6 comma 2 del D.lvo n 27/2021

Le Regioni/Province autonome si organizzano affinché vengano effettuate ispezioni degli operatori che hanno l'obbligo della notifica di cui all'articolo 6 comma 2 del D.lvo n 27/2021.

g) Controlli analitici

Il controllo analitico sarà effettuato tenendo in considerazione le indicazioni contenute nell'**Allegato 4** basate sulle disposizioni volontarie concordate in sede europea in base alle quali l'Italia deve prelevare il 10 % dei prodotti fitosanitari autorizzati. Tale percentuale discende dal livello di illecito riscontrato a livello europeo e dalla classificazione degli Stati Membri basata sul mercato dei prodotti fitosanitari.

h) Controlli delle etichette

Il controllo di due etichette avverrà presso tutti gli operatori.

Il contenuto delle etichette sarà verificato attraverso l'uso dell'Open Data della banca dati dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia del Ministero della salute, attraverso il controllo dello stato autorizzativo dei prodotti presenti presso le rivendite e attraverso il collegamento online per la consultazione delle etichette autorizzate. Sarà necessario quindi consultare un PC o tablet o smartphone con connessione ad internet in modo da verificare l'intero contenuto delle etichette.

L'oggetto del controllo, che è indicato nei modelli per la trasmissione dei controlli sarà incentrato sulla classificazione, sulle colture, sugli organismo bersaglio, sul dosaggio, sull'adeguatezza dei dispositivi di protezione adoperati, sul rispetto delle eventuali distanze di sicurezza dai corsi d'acqua indicate in etichetta, sugli intervalli tra il trattamento e la raccolta, sulle confezioni e sulle altre indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti fitosanitari.

i) Controlli a seguito di segnalazioni di irregolarità

Irregolarità nazionali

Le autorità regionali e provinciali anche sulla base delle segnalazioni dei servizi veterinari locali in merito alle moria di api imputabile all'utilizzo di prodotti fitosanitari, effettueranno controlli presso gli utilizzatori in prossimità delle zone in cui si manifesta il fenomeno al fine di verificarne la causa (vedere requisiti per la verifica aziende agricole di cui all'allegato 3).

Irregolarità europee

Ogni Regione/Provincia e ogni Autorità di controllo dovrà prendere in considerazione durante i controlli sul territorio le possibili vendite on line di prodotti non autorizzati. Gli esiti non conformi di tali verifiche saranno segnalate al Ministero della salute.

▬

Si chiede di

- continuare l'attività di controllo sui fosfonati (allegato 7a) come per gli scorsi anni;
- verificare, qualora riscontrati durante i controlli, le etichette e se possibile effettuare campionamento ed analisi dei prodotti a base di Metazachlor il cui elenco è riportato in allegato 7 b;
- verificare, qualora riscontrati durante i controlli, le etichette e se possibile effettuare il campionamento ed analisi di prodotti a base di bentazone ricercando se possibile le impurezze di 1,2 dicloroetano o ricercare negli alimenti prodotti dalle aziende agricole che usano tali prodotti le impurezze sopra citate e il residuo di bentazone.
- verificare, qualora riscontrati durante i controlli, le etichette e se possibile effettuare il campionamento ed analisi di prodotti a base di captano ricercando se possibile le impurezze di tetracloruro di carbonio CCl₄ o ricercare negli alimenti prodotti dalle aziende agricole che usano tali prodotti le impurezze sopra citate e il residuo di captano.
- verificare in campo presso gli utilizzatori e presso gli altri operatori citati nella presente nota se le seguenti sostanze, non autorizzate in Italia, sono utilizzate o vendute poiché dagli esiti dei controlli dei residui di pesticidi 2023 è emerso che si sono verificati riscontri non conformi di Tricyclazole (9 riscontri), Chlorfenapyr (8 riscontri), Imidacloprid (4 riscontri) e pochi riscontri delle seguenti sostanze (1 o 2 riscontri) 2-Phenyphenol, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Clothianidin, Cyfluthrin (Cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)), Dicloran, Diphenylamine, Dimethoate, Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor), Iprodione, Linuron, Omethoate, Permethrin, Phosmet, Tetramethrin, Vinclozolin.

j) Controlli all'importazione

I controlli saranno effettuati secondo le indicazioni del decreto del Ministro della salute dall'agenzia delle dogane e a destino con l'uso dell'applicativo sistema <<Sistema centralizzato di monitoraggio di prodotti importati>> quando sarà a regime.

2) PROGRAMMAZIONE

Le Regioni/Province Autonome si impegnano a fornire alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, appositi indirizzi per l'effettuazione dei controlli.

La programmazione annuale dei controlli, i laboratori e le autorità individuate dalle Regioni/Province Autonome sono comunicati al Ministero della Salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

3) TRASMISSIONE DATI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I risultati del controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, devono essere trasmessi al Ministero della salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione **entro il 31 marzo 2026**

Le Regioni/Province autonome e le altre Autorità coinvolte trasmettono al Ministero della Salute - Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare le informazioni sui controlli eseguiti secondo le indicazioni riportate negli allegati seguenti

allegato 8 a, relativo alle officine di produzione,

allegato 8 b , relativo ai controlli analitici

allegato 8 c, relativo ai controlli sugli operatori

allegato 8 d, modello AROC europeo

ADM riverserà nel sistema centralizzato di monitoraggio i prodotti importati e trasmetterà una relazione sintetica con gli importatori di fitosanitari totali verificati e quelli non conformi sulle principali problematiche riscontrate, sulle misure adottate(amministrative o penali) sulle azioni per il miglioramento delle attività di controllo.

I risultati di cui all'oggetto potranno eventualmente essere trasmessi con il modello AROC costituente l'allegato 8d della presente. I risultati dovranno essere trasmessi con l'aggiunta di una relazione sintetica contenente un quadro descrittivo degli operatori presenti sul territorio Regionale/Provinciale, gli esiti dei controlli , le non conformità e le principali problematiche riscontrate nonché le misure adottate e le azioni per il miglioramento delle attività di controllo.

I risultati del controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, previa elaborazione a livello centrale e congiuntamente a tutte le altre informazioni,

saranno trasmessi da parte del Ministero della Salute - Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare alla Commissione europea **entro il 30 giugno 2026**.

Il Ministero della Salute - Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare pubblicherà ed invierà i risultati sui controlli sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari dell'anno 2025 e ricevuti da tutti gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome, dal Comando Carabinieri, dall'Ispettorato per la repressione delle frodi e la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e dalle Agenzie delle dogane alle altre Autorità .

ALLEGATO 2

REQUISITI DI VERIFICA PER I PRODOTTI FITOSANITARI IN COMMERCIO

1) Rivendite – Stoccaggio- Operatori articolo 6 comma 2 dlgs n 27/2021

Nell'ambito delle attività di controllo sulle rivendite è necessario verificare i contenuti della tabella 1

TABELLA 1: Requisiti di verifica presso rivendite e stoccaggio

Legislazione di riferimento nazionale	Progressivo richiesta	Richiesta italiana	Richiesta presente nei modelli europei	Legislazione europea
articolo 21 e 22 del DPR 290/2001- Dlgs 222-2016	1	Il possesso dei requisiti dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari ai sensi del articolo 21 e 22 del DPR 290/2001.		
articolo 6 comma 2 Dlgs n 27/2021		la notifica prevista articolo 6 comma 2 dlgs n 27/2021		
articolo 8 del decreto legislativo 150/2012.	2	il possesso dei requisiti dell'abilitazione alla vendita	Certification of sales personnel	Articolo 6 comma 1 Direttiva 2009/128/EC
DPR 290/2001 e smi- banca dati fitosanitari- Comunicati sulle	3	lo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari (autorizzato, revocato, in periodo di smaltimento scorte) Si precisa che specifiche indicazioni, per distinguere le importazioni parallele dai prodotti fitosanitari, sono riportare	The PPPs controlled intended for marketing in the MS where the control is taking place, are authorised or have a	Articolo 28, 46, 52 del regolamento CE n. 1107/2009

revoche conseguenti alle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze attive- Decreti dirigenziali di autorizzazione		nella tabella 3	current parallel trade permit, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date	
Decreti dirigenziali di autorizzazione	4	La conformità delle etichette riportate sul fitosanitario in magazzino con le etichette autorizzate consultando la banca dati on line del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009. Il controllo documentale delle etichette (confronto tra l'etichetta presso le rivendite e l'etichetta sulla banca dati) deve avvenire sul nome commerciale- sul numero di registrazione – sul titolare dell'autorizzazione- sulla sostanza attiva (identità e concentrazione) – sulla quantità netta (taglia) – sulla preparazione-sulle informazioni di primo soccorso- sul tipo di azione- sulla classificazione etichetta – sulla coltura autorizzata - parassita - dosaggio - dispositivi di protezione non adeguati - distanze di sicurezza dai corsi d'acqua non adeguate sull'intervallo tra il trattamento e la raccolta non rispettato- sul	Use of approved label	Articolo 31 comma 4 lettera e regolamento CE n. 1107/2009 e regolamento 547/2011 e smi

		tempo di rientro - e tutto quanto qui non riportato ma previsto dal reg 547/2011 e smi		
Decreto 22 gennaio 2014 (PAN) Punto A.1.14	5	Il registro di carico e scarico della merce come previsto dall'articolo 67 del regolamento 1107/2009 (corretta compilazione, conservazione di tali documenti e verifica materiale del contenuto dei registri).	Record for last 5 years (Purchase/goods inwards; sales good outwards)	Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009
	6	La documentazione commerciale per il controllo della provenienza del prodotto importato.	Record for last 5 years (Purchase/goods inwards; sales good outwards)	Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009
Articolo 9 del Decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .	7	Le condizioni d'imballaggio dei fitosanitari (verificando che l'imballaggio non si confonda con l'alimento come riportato all'articolo 64 del regolamento 1107/2009 e che sia integro e che sia conforme articolo 9 direttiva 1999/45/CE)		Articolo 64 del regolamento CE n. 1107/2009
Articolo 10 del Decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .	8	La correttezza dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 66 del regolamento 1107/2009		Articolo 66 del regolamento CE n. 1107/2009
Decreto 22 gennaio 2014 (PAN)	9	La corretta registrazione delle informazioni sull'acquirente o utilizzatore dei fitosanitari (verifica del registro di carico e		

Punto A.1.14		scarico)		
Decreto legislativo 150/2012 art 10 comma 5	10	La vendita di prodotti per uso professionale a utilizzatori non professionali (verifica del divieto)	Sales of professional use PPPs restricted to persons holding a certificate	Articolo 6 comma 2 Direttiva 2009/128/EC
Articolo 24 del DPR 290/2001 e del decreto legislativo 150/2012 e del decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15	11	Le caratteristiche dei locali ai sensi dell'articolo 24 del DPR 290/2001 e del decreto legislativo 150/2012 e del decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15		Direttiva 2009/128/EC
Circolare ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15	12	L'appropriatezza, la corretta tenuta e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale		
Circolare ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15	13	Le norme di sicurezza di cui alla circolare del Ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15 e successive modifiche e integrazioni		

articolo 16 del decreto legislativo n.150/2012	14	Si potrà eventualmente verificare anche la trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.150/2012	Record for last 5 years (Purchase/goods inwards; sales good outwards)	Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009
	15	Le schede di sicurezza		Articolo 31 del regolamento 1907/2006 anche al fine della verifica dei contenuti dell'etichetta di cui al regolamento 547/2011
Articolo 2 del Decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .	16	Articolo 28 comma c e d (presenza di prodotti che non sono autorizzati in Italia ma fabbricati in Italia per un paese europeo o presenti nei depositi di stoccaggio in Italia)	PPPs for use in other MS	Articolo 28 comma c del regolamento CE n. 1107/2009
Articolo 2 del Decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .	17	Articolo 28 comma c e d (presenza di prodotti che non sono autorizzati in Italia ma fabbricati in Italia per un paese terzo o presenti nei depositi di stoccaggio in Italia)	PPPs for use in non-EU country	Articolo 28 comma d del regolamento CE n. 1107/2009
	18	Il controllo analitico. Seguire indicazioni riportate nell'allegato 4	Composition of PPP controlled based on formulation analysis	Articolo 28, comma 1 del regolamento

				1107/2009
Decreti dirigenziali – Comunicati- Banca dati	19	<p>Articolo 46 del regolamento 1107/2009: La verifica verrà effettuata tenendo in considerazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • i comunicati presenti sul sito web del Ministero della salute che riguardano i regolamenti di modifica delle condizioni di autorizzazione delle sostanze attive e riportano disposizioni sul periodo di smaltimento delle scorte dei prodotti revocati che sono ritrovabili sul sito http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/listaAtti?page=1, per sostanza attiva o sul sito web del Ministero della salute Home>Temi e professioni>Alimenti>Prodotti fitosanitari>archivio notizie • il contenuto del decreto di modifica autorizzazione reperibile sul sito web http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/listaAtti?page=1, di un prodotto fitosanitario che riporta il periodo per lo smaltimento delle scorte dei prodotti • la banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della salute 	The PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date	Articolo 28, 46, 52 del regolamento CE n. 1107/2009
comunicati del 22 giugno 2018 e nota	20	Regolamento UE 485/2013 e smi e Regolamento UE 781/2013 e smi (comunicati del 22 giugno 2018 e nota 27472 del 28 giugno	The PPPs controlled are authorised or have a parallel trade	Articolo 28, 46, 52 del regolamento CE

<p>27472 del 28 giugno 2018, ulteriori comunicati recenti disponibili sul sito del Ministero della salute al seguente percorso Home > News e media > Notizie o su trovanorme del Ministero della salute sulle sostanze prorogate, rinnovate, non approvate.</p>		<p>2018): presenza sul mercato dei prodotti fitosanitari a base di thiametoxan, clothianidin, imidacloprid ; e di altre sostanze di recente revoca, proroga o rinnovo.</p>	<p>permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date</p>	<p>n. 1107/2009</p>
---	--	--	---	---------------------

2) Titolari di autorizzazione.

Nell'ambito delle attività di controllo ai titolari di autorizzazione è necessario verificare i contenuti della tabella 2

TABELLA 2: Requisiti di verifica presso titolari di autorizzazione

Legislazione di riferimento nazionale	Progressivo richiesta	Richiesta italiana	Richiesta presente nei modelli europei	Legislazione europea
DPR 290/2001 e smi- banca dati fitosanitari- Comunicati	1	I prodotti di titolarità confrontandoli con l'elenco estratto dall'open data	The PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing	Articolo 28, 46, 52 del

<p>recenti disponibili sul sito del Ministero della salute al seguente percorso Home > News e media > Notizie o su trovanorme del Ministero della salute sulle sostanze prorogate, rinnovate, non approvate.e sulle sulle revoche conseguenti alle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze attive- Decreti dirigenziali di autorizzazione</p>		<p>del Ministero della salute dei prodotti fitosanitari per il titolare di autorizzazione</p>	<p>stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date</p> <p>Label comply with requirements</p>	<p>regolamento CE n. 1107/2009</p> <p>Articolo 1 del regolamento 547/2011</p>
<p>Decreti dirigenziali di autorizzazione</p>	2	<p>Le tipologie di autorizzazioni con particolare riguardo alle autorizzazione previste ai sensi dell'articolo 53 del regolamento 1107/2009</p>	<p>The PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date</p>	<p>Articolo 28, 46, 52 del regolamento CE n. 1107/2009</p>
<p>Decreti dirigenziali di autorizzazione</p>	3	<p>La provenienza dei prodotti importati</p>	<p>Record for last 5 years (Purchase/goods inwards records for last 5 years)</p>	<p>Articolo 67 del regolamento CE</p>

				n. 1107/2009
	4	I documenti commerciali	Record for last 5 years (Purchase/goods inwards records for last 5 years) (Sales/goods outwards records for last 5 years)	Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009
Articolo 11 del Decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .	5	La trasmissione delle vendite per sostanza attiva al Ministero della salute quando vi è stata richiesta	Record for last 5 years (Purchase/goods inwards records for last 5 years) (Sales/goods outwards records for last 5 years) All PPPs Marketed in the MS comply with condition of authorization or parallel trade permit	Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009 Articolo 28(1)
	6	La provenienza della sostanza attiva con particolare riguardo alle autorizzazioni ai sensi del dell'articolo 53 del regolamento 1107/2009		Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009
Decreti dirigenziali di autorizzazione	7	La tipologia dei prodotti di cui è titolare		
Decreti dirigenziali di autorizzazione	8	Le officine di produzione (dove sono, quali sono quelle interessate dai prodotti di proprietà-	All PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the	Articolo 28, 46, 52 del regolamento CE

		corrispondono con quelle riportate nelle etichette della banca dati)	specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date	n. 1107/2009
Articolo 11 del Decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .	9	L'ammontare delle vendite	Record for last 5 years (sales/goods outwards records for last 5 years) All PPPs Marketed in the MS comply with condition of authorization or parallel trade permit	Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009 Articolo 28(1)
Decreti dirigenziali di autorizzazione	10	Esistenza di procedure per lo smaltimento delle scorte	The PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date	Articolo 28, 46, 52 del regolamento CE n. 1107/2009

Articolo 9 del Decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .regolamento	11	Indirizzi per le officine di produzione che consentano di differenziare che un alimento con uso fitosanitario non sia da considerare alimento		Articolo 64 del regolamento CE n. 1107/2009
Articolo 10 del Decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .regolamento	12	Le pubblicità effettuate		Articolo 66 del regolamento CE n. 1107/2009
Articolo 2 del Decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .regolamento	13	Articolo 28 comma c e d (lista di prodotti di cui sono titolari di autorizzazione prodotti in Italia ma autorizzati all'estero (sia in Europa che fuori Europa)	PPPs for use in other MS e PPPs for use in non-EU country	Articolo 28 comma c e d del regolamento CE n. 1107/2009
Comunicati del 22 giugno 2018 e nota 27472 del 28 giugno 2018 e ulteriori recenti comunicati disponibili sul sito del Ministero della salute al seguente percorso Home > News e media > Notizie o su trovanorme del Ministero della salute sulle	14	Regolamento 485/2013 e smi e regolamento 781/2013 e smi (comunicati del 22 giugno 2018 e nota 27472 del 28 giugno 2018): adeguamento delle etichette, smaltimento delle scorte e revoche dei prodotti fitosanitari a base di thiametoxan, clothianidin, imidacloprid ; Etichettatura e	The PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date	Articolo 28, 46, 52 del regolamento CE n. 1107/2009

sostanze prorogate, rinnovate, non approvate.		condizioni di autorizzazione, di prodotti a base di fipronil dei prodotti fitosanitari a base di thiametoxan, clothianidin, imidacloprid ; e smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari a base di altre sostanze di recente revoca, proroga o rinnovo..		
		Vedi indicazioni allegato 3	Composition of PPP controlled based on formulation analysis	Article 28(1)

3) Importatori paralleli.

Nell'ambito delle attività di controllo presso gli importatori paralleli è necessario verificare i contenuti della tabella 3

TABELLA 3: Requisiti di verifica presso importatori paralleli

Legislazione di riferimento nazionale	Progressivo richiesta	Richiesta italiana	Richiesta presente nei modelli europei	Legislazione europea
Articolo 21 e 22 del DPR 290/2001-Dlvo 222-2016	1	Per i magazzini il possesso dei requisiti dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari ai sensi del articolo 21 e 22 del DPR 290/2001;		
Articolo 8 del decreto legislativo 150/2012	2	il possesso dei requisiti dell'abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 150/2012 per vendita diretta a utilizzatore professionale	Certification of sales personnel	Articolo 6 comma 1 Direttiva 2009/128/EC

Decreti dirigenziali	3	le condizioni riportate nel permesso di commercio parallelo di cui all'articolo 52 regolamento 1107/2009 (se è concesso, o è revocato, se è autorizzato il prodotto di riferimento riportato nel permesso) consultando l'open data e o la banca dati del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009. I prodotti di importazione parallela hanno generalmente riportato in etichette " <i>importato da ...</i> "(seguito dal paese di origine o dal nome del titolare di importazione parallela) e corrispondono nella banca dati ai prodotti selezionabili come prodotto IP (Importazioni parallele).	<p>All PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date</p> <p>All PPPs marketed comply with condition of parallel trade permit</p>	<p>Articolo 28, 46, 52 del regolamento CE n. 1107/2009</p> <p>Articolo 28(1)</p>
Decreti dirigenziali	4	Smaltimento delle scorte di cui al permesso parallelo o riportate su comunicati Ministeriali	All PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks	Articolo 28, 46, 52 del regolamento CE n. 1107/2009

			following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date	
Decreti dirigenziali	5	Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel permesso per il confezionamento (es l'etichetta del prodotto importato deve pervenire già in lingua italiana)	Labels comply with the requirements	Punto 4 allegato 1 al regolamento UE n. 547/2011 Articolo 1 regolamento UE n. 547/2011
Decreti dirigenziali	6	La conformità delle etichette riportate sul fitosanitario in magazzino con le etichette autorizzate consultando la banca dati on line del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009. Il controllo documentale delle etichette (confronto tra l'etichetta presso le rivendite e l'etichetta sulla banca dati)deve avvenire sul nome commerciale- sul numero di registrazione – sul titolare dell'autorizzazione- sulla sostanza attiva (identità e concentrazione) –sulla quantità netta (taglia) –sulla preparazione-sulle informazioni di primo soccorso- sul tipo di azione- sulla classificazione	Label comply with the requirements	Articolo 31 comma 4 punto e del regolamento 1107/2009, Articolo 1 regolamento UE n. 547/2011

		etichetta – sulla coltura autorizzata- parassita - dosaggio - dispositivi di protezione non adeguati - distanze di sicurezza dai corsi d'acqua non adeguate sull'intervallo tra il trattamento e la raccolta non rispettato- sul tempo di rientro- e tutto quanto qui non riportato ma previsto dal reg 547/2011 e smi		
Articolo 11 del decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69	7	Il registro di carico e scarico della merce come previsto dall'articolo 67 del regolamento 1107/2009 (corretta compilazione, conservazione di tali documenti e verifica materiale del contenuto dei registri).	Record for last 5 years (Purchase/goods inwards records) Sales/goods outwards records)	Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009
Articolo 11 del decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69	8	La documentazione commerciale per il controllo della provenienza del prodotto importato riportata nel permesso parallelo e nell' etichetta.	Record for last 5 years (Purchase/goods inwards)	Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009
Articolo 11 del decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69	9	La trasmissione delle vendite per sostanza attiva al Ministero della salute quando vi è stata richiesta	Record for last 5 years (Purchase/goods inwards records for last 5 years) Sales/goods	Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009

			outwards records for last 5 years	
Articolo 9 del decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69	10	Le condizioni d'imballaggio dei fitosanitari (verificando che l'imballaggio non si confonda con l'alimento come riportato all'articolo 64 del regolamento 1107/2009 e che sia integro e che sia conforme articolo 9 direttiva 1999/45/CE).		Articolo 64 del regolamento CE n. 1107/2009
Articolo 10 del decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69	11	La correttezza dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 66 del regolamento 1107/2009, la pubblicità di prodotto autorizzato senza la frase <<usare i prodotti fitosanitari con precauzione, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto, sia pubblicizzato l'uso senza dpi, non sia richiamata la classificazione >>.		Articolo 66 del regolamento CE n. 1107/2009
Decreto 22 gennaio 2014 (PAN) Punto A.1.14	12	la corretta registrazione delle informazioni sull'acquirente o utilizzatore dei fitosanitari (qualora l'importatore faccia vendita diretta)		
Decreto 22 gennaio 2014 (PAN)	13	la vendita di prodotti per uso professionale a utilizzatori non professionali		
Articolo 24 del DPR 290/2001 e del decreto legislativo	14	le caratteristiche dei locali ai sensi dell'articolo 24 del DPR 290/2001 e del decreto legislativo 150/2012 e del decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare ministero della sanita' 30 aprile 1993, n.15		

150/2012 e del decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare ministero della sanità' 30 aprile 1993, n.15				
Circolare ministero della sanità' 30 aprile 1993, n.15	15	l'appropriatezza, la corretta tenuta e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale		
decreto legislativo 81/2008 e di cui alla circolare ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15	16	le norme di sicurezza degli operatori e di tutela della salute di cui al decreto legislativo 81/2008 e di cui alla circolare ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15		
Articolo 16 del decreto legislativo n.150/2012	17	si potrà eventualmente verificare anche la trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.150/2012 al Ministero della salute su richiesta e al Mipaf	Record for last 5 years (Purchase/goods inwards records for last 5 years)	Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009
	18	il controllo analitico (si dovrà richiedere al laboratorio che l'analisi sia fatta	Composition of PPP	Articolo 28,

		prendendo in considerazione l'etichetta del prodotto importato e l'etichetta del prodotto italiano di riferimento). Seguire indicazioni riportate nell'allegato 3	controlled based on formulation analysis	comma 1 del regolamento 1107/2009
	19	le schede di sicurezza		Articolo 31 del regolamento 1907/2006 anche al fine della verifica dei contenuti dell'etichetta di cui al regolamento 547/2011
Articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69	20	articolo 28 comma c e d (presenza nei depositi di altre IP non italiane)		Articolo 28 comma c e d del regolamento CE n. 1107/2009
Comunicati e Decreti dirigenziali	21	Regolamento 485/2013 e smi e regolamento 781/2013 e smi (comunicati del 22 giugno 2018 e nota 27472 del 28 giugno 2018): adeguamento delle etichette, smaltimento delle scorte e revoche dei prodotti fitosanitari a base	The PPPs controlled are authorised or have a parallel trade	Articolo 28 del regolamento

		di thiametoxan, clothianidin, imidacloprid ; Etichettatura e condizioni di autorizzazione, di prodotti a base di fipronil dei prodotti fitosanitari a base di thiametoxan, clothianidin, imidacloprid ; e smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari a base di altre sostanze di recente revoca, proroga o rinnovo.	permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date	CE n. 1107/2009
Decreti dirigenziali – Comunicati- Banca dati	22	articolo 46 del regolamento 1107/2009: La verifica verrà effettuata tenendo in considerazione 1. i comunicati presenti sul sito web del Ministero della salute che riguardano i regolamenti di modifica delle condizioni di autorizzazione delle sostanze attive e riportano disposizioni sul periodo di smaltimento delle scorte dei prodotti revocati che sono ritrovabili sul sito http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/listaAtti?page=1 , per	The PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal	Articolo 28, comma 1 del regolamento 1107/2009

		<p>sostanza attiva o sul sito web del Ministero della salute Home>Temi e professioni>Alimenti>Prodotti fitosanitari> archivio notizie</p> <p>2. il contenuto del decreto di modifica autorizzazione reperibile sul sito web http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/listaAtti?page=1, di un prodotto fitosanitario che riporta il periodo per lo smaltimento delle scorte dei prodotti</p> <p>3. la banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della salute</p>	<p>of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date</p>	
--	--	--	---	--

4) Officine di produzione.

Nell'ambito delle attività di controllo presso le officine di produzione è necessario verificare i contenuti della tabella 4

Tabella 4 Requisiti di verifica presso officine di produzione o impianti di rietichettatura

Legislazione di riferimento nazionale	Progressivo richiesta	Richiesta italiana	Richiesta presente nei modelli europei	Legislazione europea
<ul style="list-style-type: none"> articolo 4, 5 e 6 del DPR 290/2001 	1	il possesso dei requisiti dell'autorizzazione alla produzione di cui all'articolo 4 e 6 del DPR 290/2001. Verifica che le condizioni di autorizzazione dell'officina siano ancora rispettate con l'ASL che ha effettuato il controllo insieme al Ministero della Salute		

		Verifica che il direttore tecnico sia ancora lo stesso		
DPR 290/2001 e smi- banca dati fitosanitari- Comunicati sulle revoche conseguenti alle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze attive- Decreti dirigenziali di autorizzazione	2	<p>lo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari o delle importazioni parallele-(autorizzato, revocato, in periodo di smaltimento scorte)</p> <p>La composizione da controlli documentali (i coformulanti utilizzati, dai servizi di qualità dell'officina, delle sostanze utilizzate per la produzione, dalle registrazioni dei lotti e delle quantità prodotte, etc)</p>	The PPPs controlled intended for marketing in the MS where the control is taking place, are authorised or have a current parallel trade permit, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date	Articolo 28, 46, 52 del regolamento CE n. 1107/2009
Decreti dirigenziali di autorizzazione	3	La conformità delle etichette riportate sul fitosanitario in magazzino con le etichette autorizzate consultando la banca dati on line del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009. Il controllo documentale delle etichette (confronto tra l'etichetta presso le rivendite e l'etichetta sulla banca dati) deve avvenire sul nome commerciale- sul numero di registrazione – sul titolare dell'autorizzazione- sulla sostanza attiva (identità e concentrazione) –	Use of approved label	Articolo 31 comma 4 lettera e regolamento CE n. 1107/2009

		sulla quantità netta (taglia) – sulla preparazione-sulle informazioni di primo soccorso- sul tipo di azione- sulla classificazione etichetta – sulla coltura autorizzata - parassita - dosaggio - dispositivi di protezione non adeguati - distanze di sicurezza dai corsi d'acqua non adeguate sull'intervallo tra il trattamento e la raccolta non rispettato- sul tempo di rientro - e tutto quanto qui non riportato ma previsto dal reg 547/2011 e smi		
Decreto 69/2014 articolo 11	4	Il registro di carico e scarico della merce come previsto dall'articolo 67 del regolamento 1107/2009 (corretta compilazione, conservazione di tali documenti e verifica materiale del contenuto dei registri). La documentazione commerciale per il controllo della provenienza della sostanza attiva e il produttore della sostanza attiva	Record for last 5 years (Purchase/goods inwards; Production records for last 5 years Sales/goods outwards records for last 5 years)	Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009 Articolo 29 comma 1
Articolo 9 del Decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .	5	Le condizioni d'imballaggio dei fitosanitari (verificando che l'imballaggio non si confonda con l'alimento come riportato all'articolo 64 del regolamento 1107/2009 e che sia integro e che sia conforme articolo 9 direttiva 1999/45/CE)		Articolo 64 del regolamento CE n. 1107/2009
Articolo 10 del Decreto	6	La correttezza dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 66 del regolamento 1107/2009		Articolo 66 del

legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .				regolamento CE n. 1107/2009
Articolo 24 del DPR 290/2001 e del decreto legislativo 150/2012 e del decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare ministero della sanita' 30 aprile 1993, n.15	7	Le caratteristiche dei locali di stoccaggio ai sensi dell'articolo 24 del DPR 290/2001 e del decreto legislativo 150/2012 e del decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare ministero della sanita' 30 aprile 1993, n.15		Direttiva 2009/128/EC
Circolare ministero della sanita' 30 aprile 1993, n.15	8	L'appropriatezza, la corretta tenuta e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale		
decreto legislativo 81/2008 e di	9	Le norme di sicurezza degli operatori e di tutela della salute di cui al decreto legislativo 81/2008 e di cui alla circolare ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15		

cui alla circolare ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15				
	10	Le schede di sicurezza		Articolo 31 del regolamento 1907/2006 anche al fine della verifica dei contenuti dell'etichetta di cui al regolamento 547/2011
Articolo 2 del Decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .	11	<p>Articolo 28 comma c (presenza di prodotti che non sono autorizzati in Italia ma fabbricati in Italia per un paese europeo o presenti nei depositi di stoccaggio in Italia)</p> <p>I prodotti non autorizzati in Italia ma prodotti per altro stato membro per la verifica se un prodotto è autorizzato in altro stato europeo consultando il sito sottoriportato o interessando lo stato membro per il tramite del Ministero</p>	PPPs for use in other MS	Articolo 28 comma c del regolamento CE n. 1107/2009

		della salute o https://www.eppo.int/PPPRODUCTS/information/information_ppp.htm m		
Articolo 2 del Decreto legislativo 17 aprile 2014 , n. 69 .	12	Articolo 28 comma d (presenza di prodotti che non sono autorizzati in Italia ma fabbricati in Italia per un paese terzo o presenti nei depositi di stoccaggio in Italia)	PPPs for use in non-EU country	Articolo 28 comma d del regolamento CE n. 1107/2009
	13	Il controllo analitico. Seguire indicazioni riportate nell'allegato 3	Composition of PPP controlled based on formulation analysis	Articolo 28, comma 1 del regolamento 1107/2009
Decreti dirigenziali – Comunicati- Banca dati	14	Articolo 46 del regolamento 1107/2009: La verifica verrà effettuata tenendo in considerazione <ul style="list-style-type: none"> • i comunicati presenti sul sito web del Ministero della salute che riguardano i regolamenti di modifica delle condizioni di autorizzazione delle sostanze attive e riportano disposizioni sul periodo di smaltimento delle scorte dei prodotti revocati che sono ritrovabili sul sito http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/listaAtti?page=1, per sostanza attiva o sul sito web del Ministero della salute Home>Temi 	The PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation,	Articolo 28, 46, 52 del regolamento CE n. 1107/2009

		<p>e professioni>Alimenti>Prodotti fitosanitari> archivio notizie</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contenuto del decreto di modifica autorizzazione reperibile sul sito web http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/listaAtti?page=1, di un prodotto fitosanitario che riporta il periodo per lo smaltimento delle scorte dei prodotti • la banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della salute 	or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date	
<p>Comunicati del 22 giugno 2018 e nota 27472 del 28 giugno 2018 e ulteriori recenti comunicati disponibili sul sito del Ministero della salute al seguente percorso Home > News e media ></p>	15	<p>Regolamento 485/2013 e smi e regolamento 781/2013 e smi (comunicati del 22 giugno 2018 e nota 27472 del 28 giugno 2018): adeguamento delle etichette, smaltimento delle scorte e revoche dei prodotti fitosanitari a base di thiametoxan, clothianidin, imidacloprid ; Etichettatura e condizioni di autorizzazione, di prodotti a base di fipronil dei prodotti fitosanitari a base di thiametoxan, clothianidin, imidacloprid ; e smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari a base di altre sostanze di recente revoca, proroga o rinnovo..</p>	<p>The PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date</p>	<p>Articolo 28, 46, 52 del regolamento CE n. 1107/2009</p>

Notizie o su trovanorme del Ministero della salute sulle sostanze prorogate, rinnovate, non approvate				
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

REQUISITI DI VERIFICA PER I PRODOTTI FITOSANITARI ALL'USO

Nell'ambito delle attività di controllo all'utilizzo, anche documentale si verificano i contenuti della tabella seguente

Legislazione di riferimento nazionale	Progressivo richiesta	Richiesta italiana	Richiesta presente nei modelli europei	Legislazione europea
Decreto 22 gennaio 2014 (PAN) allegato punto A.7	1	la natura dell'azienda sia essa che applica la lotta integrata o sia di natura biologica, di natura convenzionale (a fini conoscitivi)		
Articolo 9 del D. lvo 150/2012	2	il possesso dell' autorizzazione all' acquisto e all'utilizzo ai sensi del DPR 290/2001 e/o del decreto legislativo 150/2012 degli utilizzatori, dei conto terzisti, dei piloti e addetti alla base dell'irrorazione aerea;	certification of professional users (training)	Articolo 5 Direttiva 2009/128
D.lvo 81/2008	3	l'idoneità dei mezzi di protezione individuale e la loro utilizzazione secondo le indicazioni prescritte, qualora utilizzati dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari;		

Decreti Dirigenziali	4	<p>il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ in campo , al momento dell' impiego per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, quantità distribuita); ○ in campo successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari; ○ nei depositi delle derrate 	<p>Use of PPPs consistent with condition of authorization of which, based on laboratory analysis (e.g prior to placing the food/feedstuff on the market, leaves or plant analysis)</p> <p>Use of PPPs consistent with condition of authorization(e.g application rates, observance of safety measures, buffer zones, etc</p>	Articolo 55 del regolamento CE n 1107/2009
Punto A.3 Allegato al Decreto 22 gennaio 2014 (PAN)	5	l' idoneità delle apparecchiature per l' impiego di prodotti fitosanitari, disponibili presso l' azienda in modo che si abbia sicurezza che il dosaggio è applicato correttamente (controllo volontario)	Used sprayng equipment is tested and certified in compliance with directive 2009/128/EC (reporting official controls on this question is voluntary)	Articolo 8 Direttiva 2009/128
Punto A.3 Allegato al Decreto 22 gennaio 2014 (PAN)	6	verifica che sia stata effettuata la regolazione o la taratura delle stesse attrezzature per la verifica del corretto dosaggio; (controllo volontario)		Articolo 8 Direttiva 2009/128

<p>punto A.6 dell' Allegato Decreto 22 gennaio 2014 (PAN) e allegato VI dello stesso decreto</p>	<p>7</p>	<p>l' idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti come previsto dal decreto 22 gennaio 2014;</p>	<p>Are PPPs stored under appropriate condition Is empty pesticide packaging safely disposed of Are pesticide remnants safely disposed of Is handling dilution, and mixing of PPPs carried out in such way to avoid danger to human health and environment; Are tank mixtures remaining after treatment in such a way as to avoid danger to human health and the environment; Is equipment used cleaned after treatment in such as way as to avoid danger to human health and the environment</p>	<p>Articolo 13 Direttiva 2009/128</p>
<p>Etichette e Decreto 22 gennaio 2014 (PAN) Allegato punto A.1.15</p>	<p>8</p>	<p>verifica che il contoterzista abbia fornito informazioni sugli intervalli di sicurezza, tempi di rientro, nonché al rispetto di eventuali mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto) e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate ;</p>		
<p>Articolo 16 del</p>	<p>9</p>	<p>tenuta dei registri di trattamento o i moduli</p>	<p>Records of all PPPs used on the last 3 years</p>	<p>Articolo 67</p>

Decreto lvo 150/2012		presso agricoltore;	available	del regolamento CE n. 1107/2009
Decreto 22 gennaio 2014 (PAN) Allegato punto A.1.15	10	registro di carico e scarico del contoterzista e documenti commerciali sull'acquisto	Record for last 5 years (Purchase/goods inwards records for last 5 years; used PPPs records for last 5 years)	Articolo 67 del regolamento CE n. 1107/2009
D.lvo 81/2008	11	La formazione, l'informazione e l'addestramento del personale esposto;		
Articolo 13 Decreto lvo 150/2012	12	Verifica che non sia stato utilizzato prodotto fitosanitario con mezzo aereo ove questo non sia stato autorizzato e nel caso sia utilizzato che sia stata informata la popolazione locale		Articolo 28 del regolamento CE n. 1107/2009- Direttiva 2009/128
punto A.3.6 dell' Allegato	13	Scheda sulle tarature da allegare al registro dei trattamenti		

Decreto 22 gennaio 2014 (PAN) Decreto 22 gennaio 2014 (PAN)				
D.lvo 81/2008	14	Rispetto della segnaletica antinfortunistica;		
Punto A.2.4 Allegato al Decreto 22 gennaio 2014 (PAN)	15	Comunicazioni di eventi indesiderati		
Decreto 22 gennaio 2014 (PAN) Articolo 31, paragrafo 4 comma e del regolamento 1107/2009	16	Verifica della localizzazione del campo in modo che siano rispettate le distanze di sicurezza dai corsi d'acqua riportate in etichetta		Articolo 12 Direttiva 2009/128
Decreto 22 gennaio 2014	17	Verifica che nel campo non siano utilizzati prodotti vietati a seconda delle indicazioni		Articolo 12 Direttiva

(PAN) Articolo 31, paragrafo 4 comma e del regolamento 1107/2009		regionali o comunali;		2009/128
Decreto 22 gennaio 2014 (PAN Articolo 31, paragrafo 4 comma e del regolamento 1107/2009)	18	Verifica del rispetto delle misure per la riduzione e o eliminazione dell'uso e dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili		Articolo 12 Direttiva 2009/128
Decreto 22 gennaio 2014 (PAN Articolo 31, paragrafo 4 comma e del regolamento 1107/2009)	19	Verifica delle misure sui diserbanti, fungicidi, insetticidi o acaricida		Articolo 12 Direttiva 2009/128
DPR 290/2001 e smi- banca dati	20	lo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari (autorizzato, revocato, in periodo di smaltimento scorte) consultando l'open data e o la banca dati	Use of authorized/PTP PPPs (evidence trough documentary checks of records invoices, or by declaration of responsible person)	Articolo 28, 46, 52 del regolamento

fitosanitari- Comunicati sulle revoche conseguenti alle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze attive- Decreti dirigenziali di autorizzazione		del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009.	Use of authorized/PTP PPPs : of witch, based on laboratory analysis (e.g preharvest , leaves or post harvest analysis)	CE n. 1107/2009
Comunicati e Decreti dirigenziali	21	articolo 46 del regolamento 1107/2009: La verifica verrà effettuata tenendo in considerazione 1. i comunicati presenti sul sito web del Ministero della salute che riguardano i regolamenti di modifica delle condizioni di autorizzazione delle sostanze attive e riportano disposizioni sul periodo di smaltimento delle scorte dei prodotti revocati che sono ritrovabili sul sito http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/1	The PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date	Articolo 28, comma 1 del regolamento 1107/2009

		<p>istaAtti?page=1, per sostanza attiva o sul sito web del Ministero della salute Home>Temi e professioni>Alimenti>Prodotti fitosanitari>archivio notizie</p> <p>2. il contenuto del decreto di modifica autorizzazione reperibile sul sito web http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/l_istaAtti?page=1, di un prodotto fitosanitario che riporta il periodo per lo smaltimento delle scorte dei prodotti</p> <p>3. la banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della salute</p>		
Comunicati – Decreti dirigenziali	22	<p>Verifica del rispetto dei regolamenti 485/2013 e smi e 781/2013 e smi in particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fipronil regolamento UE 2016/2035 deve essere verificato che non siano utilizzati prodotti fitosanitari a base di tale sostanza • Imidacloprid- Thiametoxan- Clothianidin: Regolamenti 783/2018; 784/2018; 785/2018 • deve essere verificato il contenuto dei comunicati del 22 giugno 2018 e della nota circolare 27472 del 28 giugno 2018 	The PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date	Articolo 28 del regolamento CE n. 1107/2009 Articolo 55 del regolamento CE n. 1107/2009

ALLEGATO 4

INDICAZIONI SUL CONTROLLO ANALITICO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

presso tutti gli operatori

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive, dei coformulanti e delle impurezze previste dal regolamento 1107/2009, regolamentate in fase di registrazione, e fissate da specifiche internazionali dei prodotti fitosanitari sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del DPR 23 aprile 2001 n. 290 e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20° C)	Tolleranza
fino a 25 gr	a)± 15% nella formulazione omogenea b)± 25% nella formulazione non omogenea
>25 fino a 100 gr	±10%
>100 fino a 250 gr	±6%
>250 fino a 500 gr	±5%
>500 gr	± 25gr/kg o 25gr/l

I metodi analitici per il controllo analitico sono quelli indicati nel regolamento UE 545/ 2011 e smi, i metodi CIPAC, i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.

La trasmissione dei risultati analitici dei prodotti fitosanitari analizzati deve essere effettuata utilizzando il file excel allegato 2 della nota 12160 del 27 marzo 2018.

I laboratori che eseguono le prove sui formulati devono essere accreditati e potranno essere individuati, previo accordo e sulla base della disponibilità di risorse e mezzi, tra i seguenti ARPA PIEMONTE; ARPA VERONA; IZS ABRUZZO MOLISE, ARPA PUGLIA, APPA TRENTO, ARPA EMILIA ROMAGNA, il Laboratorio dell'Ispezzione repressioni e frodi.

Le Regioni/ province potranno individuare un laboratorio diverso da quello riportato sopra che ritengano possa effettuare le analisi dei formulati sempre che il laboratorio sia accreditato e abbia metodi accreditati o almeno validati. L'accREDITAMENTO potrà essere a scopo flessibile.

I fitosanitari da ricercare saranno tra quelli più venduti come si evince dai dati di vendita, saranno quelli più frequentemente usati per le colture principali che insistono nel territorio regionale o

provinciale di appartenenza, saranno quelli non ancora esaminati nel corso degli anni precedenti, saranno quelli ritrovati non conformi negli anni precedenti.

Il numero di campioni è di seguito riportato e tiene conto delle indicazioni contenute nelle linee guida per la programmazione dei controlli della Commissione europea. In particolare si è tenuto conto che deve essere effettuato il 5 % dei prodotti autorizzati moltiplicato per la variabilità zonale che è 2 per l'Italia e quindi in totale deve essere effettuato il 10% dei prodotti autorizzati che sono 3213, inoltre si è tenuto conto che il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo generalmente esegue 150 campioni all'anno pertanto si è stabilita una quantità totale di campioni per le regioni pari a 170 essendo il 10% dei prodotti autorizzati pari a 320.

Regione/provincia	Numero campioni
Abruzzo	4
Basilicata	2
Bolzano / Bozen	3
Calabria	4
Campania	11
Emilia-Romagna	27
Friuli-Venezia Giulia	5
Lazio	8
Liguria	1
Lombardia	10
Marche	3
Molise	1
Piemonte	15
Puglia	15
Sardegna	1
Sicilia	20
Toscana	8
Trento	3
Umbria	2
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	1
Veneto	26

Il laboratorio trasmette i risultati alla Regione/Provincia Autonoma che li valida e li trasmette al Ministero utilizzando il “modello trasmissione dati fitosanitari”.

Le altre autorità coinvolte si potranno avvalere dei laboratori già designati dalle regioni oppure secondo le proprie disponibilità, effettuare i controlli sui formulati e predisporranno un piano di campionamento secondo le loro risorse disponibili.